

---

# **WEBINAR**

## **Gli effetti del Covid-19 su bilancio e controlli**

*ne discutono*

**Ernestina Bosoni, UNICATT e ODCEC di Piacenza**

**Valeria Brambilla, Deloitte & Touche SpA**

**Marco A. Marinoni, UNICATT e ODCEC di Cremona**

*Piacenza, 29.05.2020*

---



**1. Introduzione  
e riferimenti  
normativi**

# Introduzione

---

1

Il periodo in cui la pandemia si è diffusa corrisponde con il **momento congiunturale della chiusura dei bilanci delle società** con esercizio coincidente con l'anno solare (31.12.2019), da approvarsi nel 2020.

2

Il legislatore ha introdotto, **con provvedimenti d'urgenza, nuove scadenze e procedure semplificate**, finalizzate a consentire la formazione e l'approvazione dei bilanci, anche in presenza delle restrizioni imposte.



**Decreto Legge 18/2020: "Cura Italia"**

**Decreto Legge 23/2020: "Liquidità"**

# Decreto Legge 18/2020 "Decreto Cura Italia"

- PROCEDURE SEMPLIFICATE CONVOCAZIONI ORGANI SOCIETARI

**L'Art. 106** del decreto-legge cosiddetto "**Cura Italia**" (D.L. 17/3/2020, n. 18) **contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.**

Il *comma 1* dispone che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, del c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria possa essere convocata (in prima convocazione) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Attenzione: senza che debbano necessariamente ricorrere le particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società altrimenti richieste e senza che si renda necessario deliberare tale differimento in seno all'organo amministrativo (Cfr. Assonime).

Il *comma 7* precisa che, le disposizioni del presente articolo (*i.e.* Art. 106) si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

# Decreto Legge 18/2020 “Decreto Cura Italia”

---

- PROCEDURE SEMPLIFICATE CONVOCAZIONI ORGANI SOCIETARI

## Documento Assonime del 18/3/2020

“L’utilizzo del termine più ampio **non** deve essere motivato da parte della società. Il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea. È importante sottolineare che il ricorso al più ampio termine di convocazione è una **mera facoltà** per le società, che pertanto potranno convocare l’assemblea nella data, antecedente al 30 giugno 2020 più adeguata rispetto alle esigenze della società (e.g. pagamento dei dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio) e alla possibilità di tenere l’assemblea secondo le modalità indicate nel decreto”.

# Decreto Legge 18/2020 “Decreto Cura Italia”

- PROCEDURE SEMPLIFICATE CONVOCAZIONI ORGANI SOCIETARI

## Art. 106 “Cura Italia” (D.L. 17/3/2020, n. 18)

Il *comma 2* dispone che, “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata le società cooperative e le mutue assicuratrici **possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; [...]**”

“[...] le predette società possono altresì prevedere che **l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti**, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio**”.

*Cfr. Massima notarile 11/3/2020, n.187 – Milano*

*Cfr. Documento CNDCEC e FNC del 18/3/2020*

# Decreto Legge 18/2020 “Decreto Cura Italia”

---

- PROCEDURE SEMPLIFICATE CONVOCAZIONI ORGANI SOCIETARI

## Documento CNDCEC e FNC del 18/3/2020

“Con specifico riferimento alle riunioni del consiglio di amministrazione, si rammenta che l’art. 2388, primo comma, c.c. demanda allo statuto di prevedere che la presenza alle riunioni avvenga tramite mezzi di telecomunicazione.

**Pur nel silenzio delle nuove disposizioni contenute nel Decreto**, le indicazioni fornite dal Governo circa le misure del distanziamento sociale nel DPCM adottato l’8 marzo 2020, **possono trovare applicazione per le riunioni di tutti gli organi sociali** quando manchi una previsione di statuto che ne legittimi l’utilizzo”.

# Decreto Legge 23/2020 “Decreto Liquidità”

- NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONE SULLA GESTIONE E DISPOSIZIONI SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

## Art. 2428, co. 1 c.c.

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente **della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione**, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei **principali rischi e incertezze** cui la società è esposta”.

## Art. 2423-bis c.c.

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti *principi*:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo **prudenza** e nella **prospettiva della continuazione dell’attività** [...]”.

Cfr. OIC 11, par. 22

Anche rischi da Covid-19 e azioni pianificate di fronteggiamento da parte della Direzione (cfr. organi di controllo – Risk approach e adeguati assetti amministrativi e di controllo)



# Decreto Legge 23/2020 “Decreto Liquidità”

---

- NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONE SULLA GESTIONE E DISPOSIZIONI SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

## **Art. 7 “Liquidità” (D.L. 8/4/2020, n. 23)**

“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività** di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata **se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.

Il D.L. n.23/2020 introduce eccezionalmente e temporaneamente un principio di valutazione della continuità su base “storica”, neutralizzando quindi gli effetti dell’attuale crisi economica.

# Decreto Legge 23/2020 “Decreto Liquidità”

- DISPOSIZIONI TEMPORANEE RIDUZIONE DEL CAPITALE

## Art. 6 “Liquidità” (D.L. 8/4/2020, n. 23)

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (9 aprile) e **fino alla data del 31 dicembre 2020 [approvazione bilancio nella primavera del 2021]** per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data **non si applicano** gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. [...]”.

“[...] Per lo stesso periodo **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) [riduzione del capitale per oltre un terzo e al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter] e 2545-duodecies del codice civile [cause di scioglimento per le società cooperative].”

Il D.L. n.23/2020 mira a salvaguardare la figura degli Amministratori (responsabilità per gestione non conservativa), oltre che la messa in liquidazione di numerose imprese.

# Decreto Legge 23/2020 “Decreto Liquidità”

---

- FINANZIAMENTO SOCI - POSTERGAZIONE

## **Art. 8 “Liquidità” (D.L. 8/4/2020, n. 23)**

“Ai **finanziamenti effettuati a favore delle società** dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano** gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile”.

Il meccanismo di postergazione dei finanziamenti dei soci a favore della società si ritiene temporaneamente inapplicabile.

# Decreto Legge 23/2020 "Decreto Liquidità"

- DIFFERIMENTO CODICE CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA


## **Art. 5 "Liquidità" (D.L. 8/4/2020, n. 23) ha modificato il seguente articolo:**

"Art. 389 del D.Lgs. 12/1/2019, n.14 "Il presente decreto entra in vigore ~~decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale [15 agosto 2020]~~ il **1° settembre 2021**, salvo quanto previsto al comma 2".

(tra cui la nomina dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., per chi non lo avesse già fatto! Vedi modifica da ultimo apportata con il D.L. 30/12/2019 n.162, convertito con L. 28/2/2020, n.8.)

....tuttavia NON prorogando la norma sugli adeguati Assetti organizzativi dell'impresa, di cui al seguente articolo (comma introdotto dall'art. 375 del D.Lgs. 12/1/2019, n.14)

Art. 2086, comma 2, del Codice civile Dal 16 marzo 2019, quindi,  
"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".



**2. I principi  
contabili al  
riguardo e gli  
effetti  
sull'informativa**

# I documenti di bilancio interessati

## Schemi di bilancio

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario

*Tutte le voci sottoposte a una VALUTAZIONE. In particolare, impatto in relazione all'attività di IMPAIRMENT e all'eventuale rideterminazione dei valori di bilancio (ad esempio tema FAIR VALUE)*

## Nota integrativa

- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

## Relazione sulla gestione

- Sezione «rischi e incertezze»
- Evoluzione prevedibile sulla gestione

## Relazioni organi di controllo

Specifico riferimento alla valutazione della CONTINUITA' AZIENDALE nelle relazioni al bilancio di

- Revisore
- Collegio sindacale

# Principi contabili interessati - OIC

---

L'**OIC 29** (parr. 59 e 60) dispone che devono essere recepiti in bilancio:

- (i) i fatti "che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza", nonché
- (ii) i "fatti successivi alla data di chiusura del bilancio" che "possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale".

**Il COVID-19 è configurabile nel caso (ii).**

Inoltre l'**art. 2427**, comma 1, numero 22 quater) C.C. stabilisce che

"la nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, economico e finanziario dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio."

# Effetti del COVID-19 sui bilanci da fornire nelle Note al bilancio

---

I principali effetti sui bilanci del COVID-19 da fornire nei **Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio** sono:

## **Impairment dei non-financial assets:**

(incluso l'avviamento): le società devono verificare se l'impatto del COVID-19 abbia portato ad un rischio di recuperabilità degli attivi per motivi legati a performance finanziarie, incluse le stime dei flussi di cassa e degli utili futuri, influenzate dalla crisi;

## **Valutazione delle rimanenze:**

poiché le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il valore di mercato, in una situazione economica complessa, la valutazione di quest'ultimo può risultare piuttosto difficoltosa. In caso di chiusura temporanea degli stabilimenti, la società potrebbe addirittura essere portata a rivedere il metodo di valutazione delle sue rimanenze;

## **Accantonamento per perdite su crediti attese:**

la diminuzione delle vendite e l'incertezza nelle previsioni di crescita aumentano la probabilità di insolvenza dei clienti anche per via della riduzione del valore delle garanzie;

## **Valutazioni del fair-value:**

le valutazioni del fair value ad es. di strumenti finanziari e di investment properties devono riflettere le condizioni di mercato alla data di valutazione sulla base delle condizioni di mercato correnti;



# Effetti del COVID-19 sui bilanci da fornire nelle Note al bilancio

---

**Accantonamento a fondi per contratti onerosi:** un contratto oneroso sorge quando i costi inevitabili per soddisfare le obbligazioni ad esso legate sono maggiori dei benefici dello stesso. Esempi di contratti onerosi sono contratti di vendita che contengono penali per consegna ritardata o mancata consegna, oppure l'incremento dei costi per il soddisfacimento di un ordine di un cliente dovuti al cambio del personale, contratti per la fornitura di servizi nei settori dell'istruzione o del turismo;

**Piani di ristrutturazione:** in situazioni economiche complesse e caratterizzate da difficoltà nell'accensione di finanziamenti, aumenta la probabilità che un'impresa prenda in considerazione la possibilità di ricorrere a piani di ristrutturazione che prevedono la chiusura o la vendita di alcuni business o il loro ridimensionamento temporaneo o effettivo;

**Violazione dei covenants su finanziamenti:** (incluso l'impatto sulla classificazione delle passività come correnti e non correnti): condizioni di mercato instabili e riduzioni dei flussi di cassa in alcuni Paesi, possono aumentare il rischio di violazione dei covenants sui finanziamenti;

# Effetti del COVID-19 sui bilanci da fornire nelle Note al bilancio

---

**Continuità aziendale:** i bilanci sono predisposti sulla base della continuità aziendale a meno che il management non intenda procedere alla liquidazione della società, alla chiusura della stessa o non abbia alternative realistiche a questo;

**Gestione del rischio di liquidità:** i fermi produzione e la riduzione delle vendite possono avere implicazioni sul working capital. Le società possono cercare modi di gestire il rischio, incluso l'uso di fonti alternative di finanziamento, quali il pagamento ritardato dei fornitori.

**In situazioni di particolare incertezza, è molto importante fornire agli utilizzatori di bilancio tutte le informazioni relative ai rischi e alle incertezze sulla base dei quali hanno predisposto il bilancio.**

# Riferimenti dottrinali

---

## **Fondazione Nazionale dei Commercialisti (aprile 2020)**

*L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali prime indicazioni*

## **OIC – Documento interpretativo 6 (aprile 2020)**

*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*

## **OIC – Comunicazione (maggio 2020)**

*Impairment test e COVID-19*

# Effetti del COVID-19 sui bilanci da fornire nelle Note al bilancio

---

Le informazioni secondo il **Documento di Ricerca della FNC emesso in data 20 aprile** andrebbero forniti **in un unico punto** e dovrebbero essere aggregati per aree di attività:

- Attività operativa
- Attività di investimento
- Attività di finanziamento
- Attività di ristrutturazione

# Documento OIC interpretativo n.6 emesso in aprile 2020

---

Il Decreto Legge Liquidità stabilisce che a determinate condizioni **possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.**

Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall'altro lato richiede che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.

I bilanci ai quali poter applicare la deroga sono:

- bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020;
- bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

**E' prevista anche la sterilizzazione dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio con regole analoghe.**

# Documento OIC 5 maggio 2020 – Impairment test

---

La crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment?

Nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19?

- ❑ **il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;**
- ❑ **qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione**
- ❑ **ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa**



**Esempi di note  
integrative**

## 54. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Va tuttavia evidenziato che alla data di redazione del presente bilancio si è manifestato un fattore di instabilità macroeconomica correlato alla diffusione del Covid 19 (di seguito "Coronavirus") che, nelle prime settimane del 2020, ha inizialmente impattato l'attività economica in Cina e successivamente in altri Paesi. Tale fattore potrebbe incidere anche sensibilmente sulle prospettive globali di crescita futura, influenzando il quadro macroeconomico generale e i mercati finanziari e immobiliare, anche alla luce delle decisioni assunte dalle autorità governative per contenere il diffondersi dell'epidemia.

Tale fattore rappresenta un evento intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio che non comporta quindi la necessità di operare rettifiche sui saldi di bilancio, ai sensi dello IAS 10 paragrafi n. 21 e n. 22, in quanto seppur il fenomeno Coronavirus si sia manifestato nella Repubblica Popolare Cinese a ridosso della data di riferimento del bilancio, è solo a partire da fine gennaio 2020 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale; e sempre a partire da fine gennaio 2020 sono stati diagnosticati casi anche in altri Paesi, determinando l'adozione di specifiche decisioni sia in Cina sia in altre nazioni.



## EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

A seguito dell'intensificarsi dell'emergenza sanitaria e degli effetti socioeconomici legati alla diffusione del COVID-19 (cosiddetto Coronavirus), la Società ritiene che non sia ancora oggi possibile stimare l'impatto che tale epidemia avrà nel corso dell'esercizio. Tuttavia, si prevede un effetto negativo nel breve termine sulla domanda del mercato dell'*hearing care*, anche a causa delle misure contenitive e restrittive adottate o in fase di adozione dalle diverse autorità governative.

La Società conferma comunque che sta già adottando azioni e misure operative ed economico-finanziarie volte a mitigare l'impatto di tale scenario nel breve periodo. La Società stima peraltro che tale impatto sarà temporaneo e progressivamente compensato quando la situazione si sarà normalizzata, sia per la natura non discrezionale del prodotto offerto sia per i fondamentali del mercato in cui opera il Gruppo che rimangono intatti in quanto supportati da *trend* secolari quali l'invecchiamento della popolazione e l'incremento della penetrazione.


Infine, la Società continua a prevedere una *performance* superiore al mercato sulla base delle scelte strategiche intraprese focalizzate sul cliente, nonché dei forti vantaggi competitivi derivanti dalla posizione di assoluta *leadership*, dal portafoglio di marchi unici, dall'elevata diversificazione geografica, dalla forte solidità economica-finanziaria e dalla capacità ed agilità di esecuzione dimostrata negli ultimi anni.

## 46 EVENTI SUCCESSIVI

Nel mese di marzo 2020 l'epidemia legata al Covid-19 (cosiddetto Coronavirus) che inizialmente aveva coinvolto la Cina e pochi altri paesi nell'area asiatica, ha avuto una forte espansione, inizialmente in Italia e successivamente nel resto dell'Europa, negli Stati Uniti e più in generale nel resto del mondo. In tale contesto di mercato, Amplifon ha adottato tutte le misure di controllo e prevenzione necessarie, di concerto con le autorità locali, presso le sedi e i propri negozi coinvolti al fine di salvaguardare lo stato di salute dei propri clienti, dipendenti, *partner* e fornitori.

La Società ritiene che non sia ancora oggi possibile stimare l'impatto che tale epidemia avrà nel corso dell'esercizio. Tuttavia, si prevede un effetto negativo nel breve termine sulla domanda del mercato dell'*hearing care*, anche a causa delle misure contenitive e restrittive adottate o in fase di adozione dalle diverse autorità governative.

La Società conferma comunque che sta già adottando azioni e misure operative ed economico-finanziarie volte a mitigare l'impatto di tale scenario nel breve periodo. La Società stima peraltro che tale impatto sarà temporaneo e progressivamente compensato quando la situazione si sarà normalizzata, sia per la natura non discrezionale del prodotto offerto sia per i fondamentali del mercato in cui opera il Gruppo che rimangono intatti in quanto supportati da *trend* secolari quali l'invecchiamento della popolazione e l'incremento della penetrazione.



**3. Impatti del  
COVID-19 sul  
lavoro del  
revisore**

# Principi di revisione di riferimento

---

Di seguito i principi di revisione applicabili:

**ISA Italia 560 – informativa sugli eventi successivi alla data di bilancio**

**ISA Italia 570 – valutazione delle eventuali implicazioni sulla continuità aziendale (incluso il tema degli impatti sui requisiti e ratio di vigilanza a causa dell'andamento dei mercati finanziari post 31.12)**

**ISA Italia 705 – modifica del giudizio**

**ISA Italia 706 – richiamo di informativa (con riferimento alla disclosure fornita dagli amministratori)**

# Valutazioni del revisore sugli eventi successivi

---

A prescindere dal fatto che il bilancio sia predisposto in conformità a principi contabili internazionali oppure nazionali, il punto di riferimento per le valutazioni richieste al revisore sugli eventi successivi è rappresentato dall' **ISA Italia 560**. Tale principio di revisione prevede tre finestre temporali differenti:

- La prima si riferisce al periodo compreso tra la data di riferimento del bilancio (ad esempio, 31 dicembre 2019) e la data della relazione di revisione ( **PRIMA FINESTRA TEMPORALE** ) e
- La seconda si riferisce al periodo compreso tra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea ( **SECONDA FINESTRA TEMPORALE** )
- La terza riguarda il periodo successivo all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea ( **TERZA FINESTRA TEMPORALE** ).

Ai sensi dell'ISA Italia 560, nella Prima Finestra il revisore deve verificare che nel bilancio "siano stati identificati tutti gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedano **rettifiche** o **informativa** nel bilancio" (par. 6). Ai sensi del par. 8, il revisore deve stabilire se gli **eventi che richiedono rettifiche o informativa** dallo stesso identificati siano **appropriatamente riflessi nel bilancio**.

# Riflessi sulla relazione di revisione

Il revisore, nel contesto di emergenza determinato dalla diffusione del Coronavirus, potrebbe trovarsi ad emettere la propria relazione di revisione in una delle seguenti circostanze:

1) Gli amministratori hanno inserito nel bilancio un'informativa adeguata sull'emergenza Coronavirus (se del caso anche riapprovando un nuovo progetto di bilancio, laddove sia emersa la necessità di integrare l'informativa fornita nel progetto di bilancio iniziale).

In questo caso, l'informativa fornita in bilancio, **se ritenuta dal revisore fondamentale per la comprensione dello stesso**, potrà essere oggetto di un richiamo di informativa ai sensi dell' **ISA Italia 706**.

Esempio di paragrafo da adattare alle circostanze:

*Richiamiamo l'attenzione sulla Nota X al bilancio d'esercizio, che descrive gli effetti sull'attività della Società derivanti dalla diffusione del COVID 19 e dai provvedimenti legislativi a carattere di urgenza assunti dal Governo italiano per il relativo contenimento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.*

## Riflessi sulla relazione di revisione (cont.)

2) L'informativa fornita in bilancio non è considerata dal revisore adeguata e gli amministratori non integrano l'informativa di bilancio.

In questo caso, il revisore dovrà emettere un giudizio con rilievi ai sensi del principio **ISA Italia 705**. In caso di modifica del giudizio di revisione, il revisore dovrà tempestivamente informare i responsabili delle attività di governance (collegi sindacali ed amministratori).

Alla luce del peculiare contesto in cui viene effettuata l'attività di revisione, si raccomanda di mantenere uno stretto coordinamento e scambio di informazioni con gli organi di controllo della società.



Art. 7 del D.L. 23/2020 «Decreto Liquidità»  
Deroga al ricorso alle seguenti tipologie di giudizio previste dall'ISA Italia 705:  
«giudizio negativo» e «impossibilità di esprimere il giudizio»

# Difficoltà operative nello svolgimento dell'incarico

---

Restrizioni agli spostamenti, limitato accesso agli uffici delle Società e del revisore, mancato ricevimento delle conferme e esterne: difficoltà riconosciute dall'ESMA

In questo caso, il revisore dovrà emettere un giudizio con rilievi ai sensi del principio **ISA Italia 705**.

Le procedure di revisione previste dagli standard professionali di riferimento sono in molti casi eseguite facendo ricorso ad un ampio uso di smart working e di raccolta dei documenti in formato elettronico.



**4. Tipologie di  
giudizio finale -  
effetto COVID-  
19**



# Principi di revisione di riferimento

---

**ISA Italia 560 – ISA Italia 570 – ISA Italia 705- ISA Italia 706**

**CNDCEC, La Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, Marzo 2020**

**ASSIREVI, Documento di ricerca n. 234 – Aprile 2020**

# Procedura di revisione in caso assenza di dubbi sulla continuità aziendale, ISA Italia 570

---

**Gli elementi raccolti attestano che, nonostante la situazione legata al COVID-19, non vi sono dubbi sulla continuità aziendale**

**Gli amministratori ne danno adeguata informativa in bilancio**

**Giudizio positivo senza rilievi**

*"Abbiamo preso atto che l'Organo Amministrativo, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, ha fornito sia in nota integrativa che nella relazione sulla gestione un'informativa in termini descrittivi circa gli impatti correnti e potenziali futuri della diffusione del Virus Covid-19 sull'attività economica e sulla situazione finanziaria della società. Abbiamo, in particolare, verificato che lo stesso Organo Amministrativo abbia aggiornato la propria valutazione circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale. Alla luce dell'informativa di bilancio, abbiamo preso atto che l'Organo Amministrativo non ha segnalato fatti che potessero inficiare la continuità aziendale, pur essendo prevedibile un rallentamento dei flussi del circolante nel corso del 2020. L'Organo di controllo chiederà nei prossimi mesi un costante aggiornamento alla società per monitorare l'evoluzione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria nazionale."*

# Procedure di revisione in caso di dubbi su continuità aziendale, ISA Italia 570

---

**Gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare la crisi, sono INCERTE NELL'ESITO**

**Gli amministratori ne danno adeguata informativa in bilancio**

**Giudizio positivo senza rilievi ma con paragrafo d'enfasi**

**Gli amministratori non ne danno adeguata informativa in bilancio**

**Giudizio con RILIEVI per mancanza di informativa**

# Riferimenti tecnici e Relatori

---

- Decreto Legge 18/2020 "Decreto Cura Italia"
- Cerved, COVID-19: come evitare il contagio finanziario, marzo 2020
- Cerved, L'impatto del COVID-19 sui settori e sul territorio, marzo 2020
- Fondazione Nazionale dei Commercialisti - L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali prime indicazioni, aprile 2020
- Artt. 2364 e 2478-bis C.C.;
- Artt. 5 -7 Decreto Legge 23/2020 "Decreto Liquidità"
- OIC 29
- Art. 2427 C.C.
- IFRS in Focus - Accounting considerations related to the Coronavirus 2019 Disease (Deloitte)
- Art. 2428 C.C.
- OIC - Documento Interpretativo 6 -aprile 2020
- OIC - Impairment test e Covid-19 - Comunicazione
- ISA 570 - Continuità aziendale

## Relatori

Ernestina Bosoni  
Marco A. Marinoni  
Valeria Brambilla

